




**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **SUPERBONUS 110% E FOTOVOLTAICO PER LE ONLUS: LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

*Publicato il 16 Ottobre 2024 di Sabatino Pizzano*



L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti sull'applicazione del Superbonus 110% per le ONLUS, con particolare attenzione all'installazione di impianti fotovoltaici. Questi chiarimenti, contenuti nella risposta all'interpello numero 199 del 10 ottobre 2024, offrono una guida dettagliata per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale intenzionate a realizzare interventi di efficientamento energetico.

## **Il quadro normativo e i benefici estesi per le ONLUS**

Le ONLUS godono di un trattamento privilegiato nell'ambito del Superbonus. A differenza di altre categorie di beneficiari, possono usufruire della detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Questa estensione temporale rappresenta un'opportunità significativa per le organizzazioni che svolgono attività sociosanitarie e assistenziali.

Il legislatore ha riconosciuto il ruolo fondamentale delle ONLUS nel tessuto sociale italiano, offrendo loro un periodo più lungo per beneficiare di questa agevolazione fiscale. Ciò permette una pianificazione a lungo termine degli interventi di efficientamento energetico, consentendo alle organizzazioni di distribuire gli investimenti su un arco temporale più ampio.

## **Calcolo del limite di spesa per l'impianto fotovoltaico**

Un aspetto cruciale della normativa riguarda il calcolo del limite di spesa per l'installazione di impianti fotovoltaici. L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti precisi su questo punto. Il limite massimo di spesa è fissato a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. Per un impianto di grande potenza, ad esempio 200 kW, il tetto massimo agevolabile risulta essere di 480.000 euro. Nella determinazione della potenza dell'impianto, non si considera l'eventuale impianto preesistente. Questo significa che se una ONLUS già possiede un impianto fotovoltaico e decide di installarne uno nuovo, il calcolo del limite di spesa si basa esclusivamente sulla potenza del nuovo impianto.

È fondamentale sottolineare che il limite di 96.000 euro, previsto generalmente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, deve essere adattato considerando le dimensioni dell'immobile oggetto dei lavori. Questo adattamento avviene attraverso un calcolo proporzionale basato sulla superficie dell'edificio.

## **Limite di spesa in base alla superficie**

Il calcolo del limite di spesa effettivo per le ONLUS segue un meccanismo di adeguamento basato sulla superficie dell'immobile. Ecco come funziona:

1. Si parte dal limite base di 96.000 euro, che si considera, a titolo esemplificativo, riferito a una superficie media di 100 mq;
2. Si calcola un coefficiente moltiplicativo dividendo la superficie effettiva dell'immobile per 100 mq;
3. Il limite di spesa effettivo si ottiene moltiplicando il limite base per questo coefficiente.

Questo meccanismo permette di adeguare il limite di spesa alle reali dimensioni degli immobili delle ONLUS, che spesso gestiscono strutture di grandi dimensioni.

## **La possibilità di optare per lo sconto in fattura**

Le ONLUS che hanno presentato la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) prima dell'entrata in vigore del decreto n. 39/2024 mantengono la possibilità di optare per lo sconto in fattura. Questa opzione rappresenta un vantaggio significativo in termini di liquidità immediata per l'organizzazione.

Lo sconto in fattura permette alle ONLUS di beneficiare immediatamente dell'agevolazione, senza dover anticipare l'intera somma e attendere la detrazione fiscale negli anni successivi. Questo meccanismo è particolarmente vantaggioso per le organizzazioni che potrebbero avere difficoltà nell'anticipare importi considerevoli. Tuttavia, è importante sottolineare che questa opzione è soggetta a condizioni specifiche:

1. La CILAS deve essere stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto n. 39/2024;
2. L'accordo per lo sconto in fattura deve essere formalizzato con l'impresa esecutrice dei lavori;
3. L'impresa deve avere la capacità finanziaria per sostenere lo sconto.

## Esempio pratico

Per comprendere meglio l'applicazione di queste norme, analizziamo il caso di una ONLUS con struttura assistenziale di 1.000 mq

- Impianto fotovoltaico da installare: 200 kW
- Limite di spesa base per l'impianto: 480.000 euro (200 kW x 2.400 euro/kW)
- Superficie media di riferimento: 100 mq
- Coefficiente moltiplicativo:  $1.000 \text{ mq} / 100 \text{ mq} = 10$
- Limite di spesa effettivo:  $96.000 \text{ euro} \times 10 = 960.000 \text{ euro}$

In questo caso, la ONLUS può beneficiare di un limite di spesa molto elevato, che le permette di realizzare un intervento di grande portata.

## Conclusione

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate aprono nuove e significative prospettive per le ONLUS che intendono investire nell'efficientamento energetico. L'estensione temporale del Superbonus al 110% fino al 2025, unita alla possibilità di optare per lo sconto in fattura, crea un contesto estremamente favorevole per la realizzazione di interventi di grande impatto.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA